

**AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

Sede in Bergamo, Via Giuseppe Mazzini n. 32/a

Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA n. 0225430164,
R.E.A. n. BG - 293663

**AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DI LECCO – A.L.E.R.**

Sede in Lecco, Via Giuseppe Giusti n.12

Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e partita IVA n. 02320480136
R.E.A. n. LC - 285547

**AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Sede in Sondrio, Piazza Radovljica n. 1

Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e partita IVA n. 00050800143,
R.E.A. n. SO - 54688

* * *

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI ALER LECCO E ALER SONDRIO
IN ALER BERGAMO
(EX ARTT. 2501-TER, 2505 E 2505-QUATER C.C.)**

In Bergamo, via Mazzini n.32/a presso la sede dell' AZIENDA LOMBARDA
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, è
presente:

MENDOLICCHIO LUIGI nato a Vieste (FG) il 13 luglio 1965, residente a
Vaprio d'Adda (MI) Via Fermi n.1, codice fiscale MND LGU 65L13 L8580,

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Azienda, domiciliato
ai fini del presente presso la sede, in possesso dei requisiti necessari per
redigere il presente progetto di fusione.

Quest'ultimo è finalizzato all'incorporazione delle ALER LECCO e ALER
SONDRIO (incorporande) nell'ALER BERGAMO (incorporante).

* * *

La fusione viene attuata in ottemperanza alla legge Regione Lombardia n.
17/2013 di modifica della legge Regione Lombardia n. 27/2009.

Le Aziende come sopra individuate, attraverso la detta fusione, intendono
perseguire una finalità di razionalizzazione dei processi e delle risorse in
considerazione delle economie di scala e delle sinergie derivanti.

La fusione viene effettuata mediante la procedura semplificata prevista dagli
Articoli 2505 e 2505-quater del codice civile, come disposto dalla DGR X/1207
23/12/2013 allegato A).

Ai sensi dei suddetti articoli, non sono necessarie le informazioni relative al
rapporto di cambio, non sono obbligatorie la relazione dell'organo
amministrativo e la relazione degli esperti. Inoltre, sono ridotti i termini di
legge come segue:

1. il periodo intercorrente tra l'iscrizione del progetto di fusione presso i competenti Registri Imprese e la delibera di fusione è ridotto a 15 (quindici) giorni;
2. il termine di deposito dei documenti necessari per la fusione presso la sede dell'Azienda è ridotto a 15 (quindici) giorni prima della delibera di fusione;
3. il termine per l'opposizione dei creditori è ridotto a 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese competente.

La situazione patrimoniale di riferimento è il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 per tutte le Aziende interessate dall'operazione di fusione.

* * *

Viene redatto il seguente progetto di fusione anche in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui sopra (LR 17/2013 e DGR X/1207 del 23.12.2013):

1. TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ente incorporante: AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Sede in Bergamo, Via Giuseppe Mazzini n. 32/a
Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA n. 00225430164, R.E.A. n. BG – 293663

Ente incorporando: AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO – A.L.E.R.
Sede in Lecco, Via Giuseppe Giusti n.12
Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e partita IVA n. 02320480136
R.E.A. n. LC – 285547

Ente incorporando: AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Sede in Sondrio, Piazza Radovljica n. 1
Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e partita IVA n. 00050800143,
R.E.A. n. SO - 54688

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

L'Azienda risultante dalla fusione sarà retta dallo Statuto dell'Azienda incorporante, adottato con Provvedimento del Presidente n. 7 del 28/3/2014, modificato con Provvedimento del Presidente n. 11 del 15 aprile 2014, e modificato ai sensi della normativa regionale e della bozza approvata dalla Giunta della Regione Lombardia in data 23 maggio 2014 n. X/1875, statuto qui allegato sotto la lettera "A".

La modifica al suddetto statuto dell'Azienda incorporante, riguarda la nuova denominazione "Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO – LECCO - SONDRIO" in sigla ALER BERGAMO – LECCO - SONDRIO



(art. 1 Comma 1) che avrà effetto dal giorno di efficacia della fusione, e l'inserimento degli articoli relativi al Consiglio Territoriale.

L'incorporante, ove approvato ai sensi della vigente legge Regione Lombardia n. 27/2009 lo schema-tipo di statuto e secondo l'iter e nei termini ivi previsti, adotterà il nuovo statuto ad esso conforme con vigenza dalla data della sua adozione e/o dalla data degli effetti giuridici della fusione a scelta dell'incorporante.

3. RAPPORTO DI CAMBIO NONCHE' EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Nel caso di specie non si pone la questione della determinazione e stima del rapporto di cambio.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

A seguito della fusione non saranno emesse azioni o quote o altri titoli partecipativi.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Non vi sono azioni o quote emettendo che parteciperanno agli utili.

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'ENTE INCORPORANTE

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal 1° Gennaio 2015, ai sensi dell'art. 2504 – bis comma 2 del codice civile, purchè entro tale data sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c..

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 – ter comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate da ALER LECCO e ALER SONDRIO saranno imputate al bilancio dell'incorporante ALER BERGAMO a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Dalla stessa data decorreranno, inoltre, gli effetti fiscali.


7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di azioni o di titoli diversi dalle azioni che abbiano diritto a trattamenti differenziati o privilegiati.

8. VANTAGGI PARTICOLARI DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE

La fusione non comporta alcun particolare vantaggio a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione.

9. PERSONALE



Come previsto dall'art. 27 comma 10 della Legge Regione Lombardia del 4 dicembre 2009 n. 27, modificata dalla Legge Regione Lombardia del 2 dicembre 2013, n. 17, gli accorpamenti delle ALER non producono riduzione del personale in servizio.

10. RIASSETTO

Si dà atto che in relazione all'obbligo di definire ed approvare, nei termini previsti dall'allegato A alla DGR n. X/1207 del 23.12.2013, il piano organizzativo di riassetto delle società partecipate e controllate, le Aziende coinvolte nella fusione non hanno controllate né partecipate.

È stato effettuato quanto previsto circa il completamento e l'aggiornamento della ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi al personale, ai beni patrimoniali ed ai rapporti economico finanziari. Viene stabilito sin d'ora che l'Azienda incorporante, subentrerà di pieno diritto, in funzione di tale fusione, in tutto il patrimonio attivo e passivo delle Aziende incorporate, assumendo a proprio vantaggio tutte le attività ed i diritti, nonché tutte le passività, nulla escluso ed eccettuato, cosicché alle obbligazioni delle Aziende incorporate verrà provveduto dall'Azienda incorporante, alle rispettive condizioni e scadenze.

* * *

Ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di fusione verrà depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso i Registri delle Imprese competenti.

Ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., il presente progetto viene depositato in data

19. giugno 2014

presso la sede degli enti partecipanti alla fusione.

Bergamo, 19 giugno 2014.

Luis Mendolichio

Allegati:

“A” Statuto dell’Azienda incorporante

Il sottoscritto MENDOLICCHIO LUIGI amministratore della società AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ALER BERGAMO) - consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all’originale conservato agli atti della società.

STATUTO

TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA

Art. 1 (Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale)

1. L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) di BERGAMO - LECCO - SONDRIO, istituita a seguito della fusione per incorporazione delle ALER di Bergamo, Lecco, Sondrio, per effetto di quanto disposto della Legge Regionale 2 Dicembre 2013 n. 17 "Modifiche della legge regionale 4 dicembre 2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)", è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Regione Lombardia, ai sensi 14 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27.

2. L'Azienda ha la propria sede legale in Bergamo, Via Mazzini, 32/a, ed è strumento del quale la Regione e gli Enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle rispettive funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.

3. Il Presidente può stabilire eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi.

4. L'Azienda è organizzata in strutture decentrate sul territorio denominate Unità Operative Gestionali, di seguito U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività. Le articolazioni territoriali sono definite dal Presidente ai sensi dell'art. 16 della L.R 4 dicembre 2009 n. 27, sentiti il Consiglio territoriale e le organizzazioni sindacale confederali e degli inquilini comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Art. 2 (Attività dell'Azienda)

1. L'Azienda ha il compito di soddisfare, nel proprio ambito territoriale di competenza, il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, nel quadro della programmazione regionale, provinciale, sovracomunale e comunale, mediante la realizzazione di attività imprenditoriali finalizzate alla propria funzione sociale. A tal fine opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo esercitati dalla Regione ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e sue successive modificazioni e/o integrazioni e della L.R. 30/2006.

2. L'Azienda gestisce il proprio patrimonio nel rispetto dei principi di cui al comma precedente e, se incaricata, anche il patrimonio di altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza.

3. L'Azienda per l'attuazione dei propri fini potrà:

a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di recupero e di nuova costruzione mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;



- b) predisporre e attuare, in coerenza con gli indirizzi regionali, programmi di valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio;
- c) predisporre, in collaborazione con i comuni interessati, piani e programmi di edilizia agevolato e/o convenzionata, cui possono accedere gli assegnatari in situazione di revoca o decadenza, al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente comma, con facoltà anche di alienarli;
- e) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
- f) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- g) gestire il patrimonio proprio e di proprietà di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- h) svolgere attività di consulenza, esecuzione ed assistenza tecnica a favore di operatori ed eventualmente anche a favore di privati, previa stipula di apposita convenzione, per quanto attiene la riqualificazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale;
- i) realizzare piani e progetti in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, per di risparmio energetico e il risanamento ambientale oltre che del proprio patrimonio anche quello di proprietà di altri enti pubblici e di operatori privati mediante apposite convenzioni;
- l) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa, previa verifica della convenienza dell'adesione mediante un'analisi costi - benefici;
- m) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando o mettendo a disposizione abitazioni, anche a mezzo di piani di lottizzazioni, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- n) formulare proposte agli enti istituzionali del settore sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- o) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
- p) attuare interventi di residenzialità leggera e di edilizia universitaria, compreso la relativa gestione, previa verifica della loro sostenibilità economica e finanziaria.

4. L'Azienda dovrà inoltre verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

5 . Per il perseguimento delle predette attività l'Azienda ha la facoltà di partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a Società od altri enti che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.



TITOLO II **ORGANI DELL'AZIENDA**

Art. 3 (Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore Generale;
- c) il Consiglio territoriale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO I (Presidente)

Art. 4 (Nomina, durata in carica, inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

1. La nomina del Presidente spetta alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta.
L'incarico può essere revocato, con atto motivato della Giunta regionale, nei casi previsti dalla Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 .

2. Per il Presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materie di nomine di competenza della Giunta Regionale.

Art.5 (Competenze del Presidente)

1. Il Presidente è legale rappresentante e amministratore unico dell'ALER e sovraintende alla attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito in Consiglio Territoriale.

2. Spetta al Presidente definire la strategia dell'Azienda e l'attività di impulso dell'Amministrazione, fissando gli obiettivi strategici dell'azione amministrativa e verificando la rispondenza della stessa, concretamente sviluppata dal Direttore Generale, agli indirizzi regionali e al raggiungimento del livello di efficienza aziendale richiesto.

3. Spetta al Presidente in particolare:

- a) adottare le proposte di Statuto dell'Azienda e le eventuali modificazioni;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare, sentito il Direttore Generale, le articolazioni territoriali dell'ALER, ossia le Unità Operative Gestionali di cui all'art. 1 comma 3, per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- d) approvare, sentito il Direttore Generale, i piani annuali e pluriennali di attività;
- e) nominare il Direttore Generale, tra gli iscritti nell'apposito elenco istituito e tenuto dalla Giunta Regionale, e determinarne il trattamento economico con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale;
- f) proporre alla Giunta regionale per l'approvazione, d'intesa con il Consiglio Territoriale, i programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell'ambito del bilancio preventivo;
- g) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'Ente;



4. Sono altresì competenze del Presidente:

- a) nominare il dirigente chiamato a sostituire il Direttore Generale nel caso di assenza o impedimento dello stesso;
- b) trasmettere alla Giunta Regionale gli atti soggetti a controllo, nonché la relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria;
- c) approvare l'assunzione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie, la concessione di garanzie ipotecarie su immobili di proprietà e l'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
- d) approvare acquisizioni e dismissioni di immobili nonché i relativi prezzi ove non siano stati fissati per legge ed ogni altra operazione patrimoniale;
- e) nominare l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs.231/2001;
- f) approvare, su proposta del Direttore Generale, il regolamento di amministrazione e di contabilità ed ogni altro regolamento in attuazione di disposizioni di legge e dello Statuto;
- g) approvare il regolamento e la dotazione organica del personale;
- h) approvare le convenzioni con enti locali, società o privati;
- i) rappresentare in giudizio l'Azienda, con facoltà di conciliare e transigere, fatta salva la facoltà di delega al Direttore Generale o altro Dirigente;
- j) approvare i regolamenti di funzionamento del Consiglio territoriale e dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza;
- k) intrattenere le relazioni istituzionali, sottoscrivere gli atti non ascrivibili all'attività gestionale, nonché partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi;
- l) seguire e sovraintendere all'andamento dell'azienda con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione;
- m) esercitare le attribuzioni assegnate dai regolamenti ed in particolare provvedere ad atti di impulso rivolti alla struttura per la promozione di istruttorie, ricerche e approfondimenti su progetti innovativi;
- n) affidare, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, gli incarichi esterni e determinarne i compensi;
- o) deliberare, su proposta del direttore generale, l'assunzione del personale e la risoluzione del rapporto di lavoro, approvare le promozioni e passaggi di categoria;
- p) prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore, relativo agli appalti dei lavori e forniture, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
- q) stipulare il contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore e lo risolve anche anticipatamente previo provvedimento motivato del Presidente nelle ipotesi prescritte dal comma 3), dell'art. 19 della Legge Regionale n. 27/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- r) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi annuali e pluriennali, verificandone l'attuazione, mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta Regionale;
- s) approvare in via preliminare, i programmi di intervento, i progetti di nuova costruzione, recupero, manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché gli affidamenti delle opere e dei servizi in genere; essere informato sulle aggiudicazioni ed affidamento dei lavori e servizi, nonché i rendiconti finali di ultimazione lavori;
- t) deliberare la risoluzione dei contratti;
- u) approvare gli indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e la gestione e la collocazione del personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità;
- v) approvare, su proposta del Direttore generale, l'affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell'Azienda;
- w) approvare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, la partecipazione a società, enti e consorzi di cui al precedente articolo 2, comma 5;



Art.6 (Indennità di carica))

1. L'indennità di carica del Presidente è determinata dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità organizzativa della dimensione economica e del patrimonio dell'Azienda, nei limiti ed in base ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale n.27/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.7 (Sostituzione, assenza o impedimento del Presidente)

1. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, gli atti di ordinaria amministrazione sono assunti dal Direttore Generale fino a quando la Giunta regionale provvede alla sostituzione del Presidente ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32.

2. In caso di prolungata assenza del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere assunti dal Direttore Generale fino alla nomina da parte della Giunta regionale, per il tempo strettamente necessario, di un commissario straordinario, da individuarsi tra i dirigenti della Giunta. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente gli atti di ordinaria amministrazione possono essere assunti dal Direttore Generale.

3. Il commissario straordinario è dotato degli stessi poteri del Presidente e dura in carica per non più di 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali, se l'assenza o l'impedimento del Presidente persistono, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del Presidente.

CAPO II(Direttore Generale)

Art. 8 (Nomina)

1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore con contratto di lavoro di diritto privato ed a tempo determinato, per la durata di cui all'art. 19 comma 3 della legge regionale 27/2009 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. La durata è limitata dalle prescrizioni di cui all'art.1 comma r. punto 1) della legge regionale n. 17 del 02.12.2013;

2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 della L.R. 27/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Il Direttore Generale è scelto tra gli iscritti in apposito elenco regionale istituito e tenuto dalla Giunta regionale e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) dirigenti pubblici e privati muniti di diploma di laurea;
- b) aver ricoperto incarichi di direzione e o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e si risolve automaticamente alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del Presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del Presidente stesso. In ogni caso il Direttore Generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

5. Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi e il suo contratto può essere rinnovato una sola volta. Il contratto è stipulato dal Presidente che può risolverlo prima della scadenza nei casi previsti dalla L.R. n.27/2009.



Art. 9 (Competenze)

1. Le competenze del Direttore sono determinate dall'art.19 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente statuto. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati aziendali. Il Direttore Generale è il responsabile in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

3. Al Direttore Generale spetta in particolare:

- a) presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure;
- b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
- c) dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;
- d) rappresentare in giudizio l'ALER, se delegato dal presidente, con facoltà di conciliare e transigere;
- e) presentare al Presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale;
- f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e compiere tutti gli atti di gestione non riservati agli altri organi dell'ALER;
- g) delegare, con proprio provvedimento, parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del presidente;
- h) presentare al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti oltre che per la elaborazione dei programmi, per la formulazione di direttive;
- i) curare l'attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Presidente, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adottare progetti, indicando all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da sottoporre all'approvazione del Presidente;
- j) sottoporre al Presidente per l'approvazione lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal competente ufficio;
- k) esercitare i poteri di spesa, nei limiti degli indirizzi aziendali, per il funzionamento della struttura organizzativa, con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione;
- l) determinare, avendone la responsabilità l'attuazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità e della economicità e rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell'Azienda;
- m) disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli uffici, seguendo le regole di cui all'art. 5 comma 2 lettera v., provvedendo all'attribuzione di trattamenti economici accessori approvati in sede di Bilancio Preventivo;
- n) controllare e verificare l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- o) con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell'azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione dei provvedimenti del Presidente e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti;
- p) presiedere le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, stipulare i contratti, salvo delega ad altri dirigenti, ed attribuire gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell'Azienda;

- q) nominare il R.U.P.;
- r) approvare gli avvisi di pre-informatione delle gare d'appalto;
- s) affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo a professionisti da individuare in primis tra il personale interno;
- t) assumere decisioni a contrarre;
- u) approvare le procedure di gara, gli atti e la documentazione per l'affidamento degli appalti;
- v) nominare Commissione Giudicatrice di gara e nominare Commissione Verifica anomalie dell'offerta;
- w) procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara (sub procedura offerte anomale);
- x) procedere all'aggiudicazione definitiva;
- y) approvare il collaudo e lo stato finale;
- z) approvare la relazione finale di spesa nei limiti dei programmi di intervento;
- aa) presiedere le commissioni di selezione per il reclutamento del personale;
- bb) firmare congiuntamente al Dirigente Amministrativo od al Responsabile della Ragioneria gli ordinativi di pagamento e incasso;
- cc) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; con delega ad altri soggetti;
- dd) compiere tutti gli atti di gestione intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'Ente;
- ee) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente statuto, da regolamenti;
- ff) esperire le azioni giudiziarie finalizzate alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda;
- gg) in quanto delegato dal Presidente promuovere e resistere alle liti, ad eccezione di quelle al punto precedente, con potere di conciliare e transigere; in caso di necessità può delegare un sostituto previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge;
- hh) ove richiesto dal Presidente, esprime il parere obbligatorio di legittimità sui provvedimenti del Presidente.

4. I provvedimenti di competenza del Direttore possono essere sottoposti ad avocazione da parte del Presidente solo per ragioni di necessità e di urgenza, che devono essere motivate nel provvedimento di avocazione.

5. Con lo stesso provvedimento di avocazione il Presidente può individuare il Dirigente competente ad assumere i provvedimenti conseguenti all'avocazione.

Art. 10 (Trattamento economico e normativo)

1. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato con provvedimento del Presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio dell'Azienda, nonché della retribuzione dei Direttori Generali della Giunta Regionale, come indicato dall'art. 19, punto 5, L.R. 27/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.11 (Sostituzione)

1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Presidente affida l'incarico temporaneo di direttore ad altro dirigente dell'Azienda, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre. Qualora la sostituzione si protraggia oltre i 45 giorni deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore medesimo.

Art. 12 (Incompatibilità)

1. Oltre a quanto determinato dal comma 9 dell'art.19 della legge regionale 4.12.2009 n. 27 e sue modificazioni ed integrazioni, il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, se autorizzato dal Presidente, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell'Azienda stessa.
2. Al Direttore è consentita l'iscrizione all'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all'albo regionale dei collaudatori o di albi similari regionali e nazionali.
3. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi.

CAPO III(Consiglio territoriale)

Art. 13 (Composizione)

1. Il Consiglio Territoriale è costituito da un minimo di sette ad un massimo di tredici componenti, come definito dalla Giunta regionale. I componenti sono nominati dal Consiglio Regionale, tra gli iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 27/2009.
2. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano con diritto di voto i componenti nominati o loro delegati. Il Presidente e il Direttore Generale dell'ALER partecipano alle sedute del Consiglio Territoriale senza diritto di voto. Il Consiglio Territoriale dura in carica 5 anni. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, nella seduta di insediamento. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente di ALER entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta nomina dei componenti il Consiglio territoriale.
3. La partecipazione al Consiglio Territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definiti dalla Giunta Regionale.

Art. 14 (Compiti)

1. Il Consiglio Territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del Presidente in merito:
 - a) alla definizione delle articolazioni territoriali dell'Azienda;
 - b) alle disposizioni per la lotta all'abusivismo;
 - c) all'approvazione del bilancio preventivo;
 - d) alle modifiche allo Statuto
 - e) al regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza.
2. Il Consiglio Territoriale esprime, su richiesta del Presidente, pareri relativi a questioni inerenti l'attività dell'ente.
3. Il Consiglio Territoriale esprime l'intesa sulle proposte formulate dal Presidente in merito ai programmi annuali e pluriennali di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni di patrimonio.
4. In relazione agli atti sui quali il Consiglio si pronuncia, lo stesso può procedere, anche su richiesta dei soggetti interessati, all'audizione delle organizzazioni sindacali e di



rappresentanza dell'utenza o di altri soggetti che svolgono attività inerenti l'edilizia pubblica e sociale, tenuto conto della rappresentatività, del radicamento nel territorio, dell'interesse diretto sull'atto.

Art. 15 (Convocazione e ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio territoriale convoca il Consiglio, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta.
2. Il Consiglio Territoriale si riunisce in via ordinaria di norma una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno sempre che ricorrono motivi di urgenza ed indifferibilità e sempre che vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e che tutti manifestino il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio e al Presidente e al direttore generale dell'azienda almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
3. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell'Azienda.
4. Le modalità di funzionamento sono definite con un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Territoriale e approvato dal Presidente dell'ALER.

Art. 16(Votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Le votazioni sono sempre palesi. Possono essere segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio.
3. Il verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, con i nomi dei Consiglieri e con l'espressione del voto.
4. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di verbalizzante.

CAPO IV(Collegio dei Sindaci)

Art. 17 (Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda è affidata ad un Collegio di Sindaci nella composizione prevista al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile, nonché quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda.
3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina; in caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio.

4. I Sindaci devono partecipare alle riunioni convocate dal Presidente a norma dell'art.2405 del codice civile.

5. I Sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio o a due riunioni convocate dal Presidente, nel corso di ciascun esercizio, decadono dalla carica.

6. Oltre le cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27 e sue modificazioni e/o integrazioni, non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

7. Per le attività previste dall'art. 20 della L.R. 4.dicembre 2009 n. 27 e sue modificazioni ed integrazioni, al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Sindaci compete il compenso annuo stabilito dall'Azienda, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale.

Art.18 (Poteri e compiti)

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Presidente. Il Collegio Sindacale, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani annuali e pluriennali delle attività.

2. Ai Sindaci deve essere assicurato l'accesso ai documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

3. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei riscontri ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale. E' tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto.

6. Con il regolamento di contabilità, il Presidente può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei Sindaci.

TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 19 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio e successivamente di proprietà dell'ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto attribuiti all'ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio;
- b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Azienda, previa accettazione da parte del Presidente;

- c) dal patrimonio degli altri enti o Istituti Autonomi di Case Popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o incorporazione dell'Azienda;
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
- f) da tutti i beni immobili e mobili e fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività;
- g) da partecipazioni azionarie di cui al precedente art. 2 - comma 35 -, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

Art. 20 (Fonti di finanziamento)

1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:

- a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica o sociale;
- b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica o sociale;
- c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmiera tori di mercato per la tutela delle fasce più deboli e le situazioni di particolare tensione abitativa;
- d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica o sociale ;
- e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
- f) ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e), dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 4.12.2009 n. 27 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- g) altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione;
- h) i canoni di locazione degli immobili di proprietà con destinazione non abitativa;
- i) i canoni di locazione degli immobili di proprietà con destinazione abitativa non compresi nell'edilizia residenziale pubblica;
- j) eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

Art. 21 (Struttura organizzativa)

1. La dotazione organica del personale dell'Azienda è determinata, su proposta del Direttore Generale, dal Presidente e viene periodicamente aggiornata sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze, tenendo conto delle professionalità interne all'azienda.

2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono approvate con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 22 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.

2. Al personale dell'Azienda si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle Aziende, società ed Enti pubblici economici aderenti a

Federcasa ed il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatti salvi particolari contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse, dalle normative in vigore.

3. Al personale dirigenziale si applica il Contratto Nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti a ConfServizi.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 23 (Gestione aziendale. Criteri)

1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.

2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto dalla normativa vigente e dal regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., sono soggetti al controllo della Giunta regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta regionale può formulare rilevi entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il Presidente trasmette semestralmente alla Giunta Regionale, la relazione sull'andamento della gestione finanziaria, ai sensi del disposto dell'art. 24, comma 2, L.R. n. 27/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 (Bilancio preventivo annuale)

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Presidente entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta regionale ai fini del controllo previsto dall'art. 24, 1° comma della legge regionale 4.12.2009, n. 27, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (Bilancio consuntivo)

1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente approva:

- a) il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e segg. del Codice Civile;
- b) la relazione, di cui all'art. 2428 del Codice Civile e le informazioni prescritte dal 2° comma dell'art. 23 della citata legge regionale 4.12.2009 n. 27, e sue successive modificazioni e integrazioni.

2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell'Azienda al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.



3. Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere depositata presso la sede dell'Ente 15 giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.

4. Il bilancio consuntivo viene trasmesso alla Giunta regionale con la nota integrativa e la relazione sulla gestione nonché la relazione del Collegio dei Sindaci ed il verbale della seduta di approvazione ai fini della vigilanza prevista dall'art. 24, 2° comma della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Art.26 (Risultati di esercizio)

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

- a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
- b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
- c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.

2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio dell'Azienda quale definito nel bilancio consuntivo del precedente esercizio.

3. Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.

4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Presidente riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art.27 (Vigilanza e controllo della Regione)

1. La Giunta Regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 4 dicembre 2009 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sugli atti dell'Azienda.

2. In particolare sono soggette al controllo della Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 27, gli atti di approvazione del Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo di esercizio.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono trasmesse alla Giunta Regionale, ai fini dell'attività di vigilanza, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro approvazione.

Art. 28 (Osservatorio per la legalità e la trasparenza)

1. Presso l'ALER è istituito l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza avente quale scopo il monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio dell'Azienda, con particolare riferimento alle occupazioni abusive, alla morosità e alle tematiche connesse all'assegnazione degli alloggi.

2. L'Osservatorio è convocato dal Presidente dell'ALER almeno due volte all'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.



3 L'Osservatorio è composto:

- a) dal Presidente dell'ALER;
- b) dal Direttore Generale dell'ALER;
- c) da cinque Sindaci o loro delegati dei Comuni del territorio di competenza dell'ALER;
- d) da tre Comandanti della polizia locale o loro delegati;
- e) da un rappresentante dei Comitati Inquilini;
- f) da due rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative sul territorio.

4 L'Osservatorio, in presenza di situazioni di criticità rilevate, valuta le iniziative più opportune per eliminare o ridurre le anomalie, promuovendo la collaborazione tra le parti rappresentate e iniziative per il ripristino delle legalità.

5. Le modalità di funzionamento sono definite con un apposito regolamento approvato dal Presidente dell'ALER, sentito il Consiglio Territoriale, le rappresentanze provinciali di ANCI, delle confederazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali dell'utenza.

Art. 29 (Partecipazione dell'utenza)

1. L'Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

2. In ogni U.O.G. è istituita una consultazione dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio pubblico. La consultazione si rapporta periodicamente, almeno una volta l'anno, con l'osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consultazione è a titolo gratuito.

3. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici nella consultazione sono disciplinati da protocolli di intesa tra l'Azienda, le confederazioni sindacali e le rappresentanze sindacali dell'utenza. Per tematiche di particolare rilievo, quali la gestione degli alloggi e la fornitura dei servizi a rimborso, le parti possono concordare modalità semplificate di consultazione volte a garantire la tempestività e l'efficacia del confronto.

Art. 30 (Modalità di trasformazione e di scioglimento)

1. Le modalità di trasformazione e di scioglimento dell'Azienda, devono essere disciplinate con legge regionale.

Il sottoscritto MENDOLICCHIO LUIGI amministratore della società AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ALER BERGAMO) - consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società.